Organizzazione internazionale del lavoro: conseguenze fiscali e previdenziali

Aziende estere prive di stabile organizzazione in Italia: il rappresentante fiscale e previdenziale

Cagliari, 18 NOVEMBRE 2022

Introduzione

SOCIETA' STRANIERE CHE OPERANO IN ITALIA
STABILE ORGANIZZAZIONE
ASPETTI LAVORATIVI
ASPETTI PREVIDENZIALI
ASPETTI FISCALI
RAPPRESENTANTE FISCALE
RAPPRESENTANTE PREVIDENZIALE
IDENTIFICAZIONE DIRETTA SOCIETA' STRANIERA
SOSTITUTO IMPOSTA
ADEMPIMENTI NRP
PROBLEMATICA PAGAMENTI CONTRIBUTI E RITENUTE

SOCIETA' STRANIERE CHE OPERANO IN ITALIA

SUBSIDIARY

E' una società di diritto italiana costituita secondo le modalità del codice civile e regolamentate dallo stesso, iscritta al Registro delle Imprese. Fiscalmente è un soggetto residente.

BRANCH

E' la filiale italiana di una società estera, costituita secondo la norma estera e dalla stessa regolamentata, iscritta al Registro delle Imprese. Fiscalmente è una stabile organizzazione in Italia di soggetto estero.

SOCIETA' STRANIERE CHE OPERANO IN ITALIA

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

Soggetto non residente che svolge in Italia una attività preparatoria od ausiliaria finalizzata solitamente ad un possibile entrata del soggetto nel mercato nazionale. Fiscalmente non è una stabile organizzazione (in linea teorica) occorre verifica caso per caso.

NRP – NOT RESIDENT PAYROLL

Assunzione di lavoratori da parte di soggetti non residenti non aventi stabile organizzazione in Italia. Fiscalmente non è una stabile organizzazione (in linea teorica) occorre verifica caso per caso.

STABILE ORGANIZZAZIONE

E' un concetto prettamente fiscale ed è disciplinato e dalla normativa domestica e convenzionale e da principi internazionali allo scopo di stabilire una regola condivisa per la ripartizione del potere impositivo fra gli stati allorquando si ha una impresa residente che opera in altro stato.

- Stabile organizzazione materiale (sede fissa di affari per mezzo della quale una azienda esercita la propria attività in altro stato)
- Stabile organizzazione personale (agency permanent establishment)
  - Essere una persona secondo definizione trattato
  - Avere status di dipendenza rispetto al committente
  - Agire per conto impresa committente non residente
  - Avere ed esercitare regolarmente i poteri per la conclusione di contratti in nome e per conto di tale impresa

LEX LOCI LABORIS

Per il lavoro vale il principio della «lex loci laboris» - principio della territorialità della legislazione applicabile.

Il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio si svolge la sua attività lavorativa.

ASPETTI PREVIDENZIALI

PRINCIPIO TERRITORIALITA' CONTRIBUTIVA «lex loci laboris»

Regolamento CEE 883/2004 - art. 11 comma 1

La persona assicurata è soggetta alla legislazione di un singolo Stato membro. Lo Stato membro competente è quello nel quale tale persona svolge un'attività professionale (lex loci laboris).

Regolamento CEE 883/2004 - art. 11 comma 3

a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;

DEROGA al principio «lex loci laboris» - DISTACCO

Regolamento CEE 883/2004 Art.12 co.1

«La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata»

ASPETTI FISCALI

Tassazione

Soggetti Residenti - sono tassati in Italia sulla totalità dei redditi ovunque prodotti WORLWIDE

Soggetti Non Residenti – sono tassati in Italia unicamente per i redditi prodotti in Italia

Si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro subordinato prestato nel territorio dello Stato Art.23 TUIR co.1 lett.c):

«… c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati …»

RAPPRESENTANTE FISCALE

Il Rappresentante Fiscale è una figura prevista dalla normativa IVA.

Art.17 DPR 633/72: Il rappresentante fiscale è una persona fisica o giuridica che adempie ad obblighi o diritti ai fini IVA in Italia per conto di un ente o soggetto non residente che effettua in Italia operazioni rilevanti IVA. Tale nomina si pone come alternativa alla sua identificazione diretta nel nostro Paese. La disciplina è contenuta dall'articolo 17 del DPR n. 633/72.

RAPPRESENTANTE FISCALE

Il rappresentante fiscale:

- Adempie al posto del soggetto non residente (che non si identifica direttamente) agli obblighi previsti dalla normativa IVA
- Può essere una persona fisica od una società
- Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21

RAPPRESENTANTE FISCALE

NON E’ PREVISTA LA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE.

L’ente non residente deve, SE DEL CASO, adempiere direttamente alle proprie obbligazioni ai sensi imposte dirette

RAPPRESENTANTE PREVIDENZIALE

E’ un soggetto che svolge gli adempimenti previdenziali ed assicurativi in Italia in nome e per conto del soggetto non residente.

IDENTIFICAZIONE DIRETTA

Il soggetto non residente si identifica direttamente presso enti mediante il proprio legale rappresentante

SOSTITUTO IMPOSTA

Ci si chiede se il soggetto non residente, che operi in Italia tramite Ufficio di Rappresentanza o NRP sia o meno un sostituto imposta in Italia e debba effettuare i relativi adempimenti:

- Effettuazione ritenute
- Versamento ritenute
- Certificazione redditi corrisposti CU
- Dichiarazione 770

SOSTITUTO IMPOSTA

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'argomento.

SOSTITUTO IMPOSTA: NO

Di regola NRP non è un sostituto imposta in Italia e pertanto non è soggetto alla relativa normativa ed obblighi.

Art.23 co.1 DPR 600/73 individua in modo tassativo i sostituti imposta tra i quali vi sono «le società ed enti di ogni tipo … non residenti nel territorio dello stato»

- Tali soggetti rientrano tra i sostituti imposta ex circ.Min.Fin.23/12/1997 n.326 … limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.
- Enti non residenti seppur ricomprese sotto profilo soggettivo ne sono OGGETTIVAMENTE escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà territoriale dello Stato.

SOSTITUTO IMPOSTA

SOSTITUTO IMPOSTA: SI

Se però il soggetto estero ritiene di dover/voler effettuare le ritenute fiscali, anche solo a scopo prudenziale, secondo l'amministrazione allora occorre effettuate tutti i relativi adempimenti (ritenute/versamenti/obblighi certificativi e dichiarativi), in conformità tra l'altro anche con il principio di diritto 8 del 12 febbraio 2019.

RISCHIO STABILE ORGANIZZAZIONE: «Ove il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome del soggetto estero, e di fatto lo eserciti, si dovrà valutare se la società disponga, nel territorio dello Stato di una Stabile Organizzazione»

SOSTITUTO IMPOSTA

SOSTITUTO IMPOSTA NO:

- l'azienda effettua unicamente le ritenute previdenziali e non quelle fiscali.
- Il lavoratore pagherà la propria obbligazione tributaria in dichiarazione dei redditi.

SOSTITUTO IMPOSTA SI:

- Azienda opera come un normale datore di lavoro italiano.

SOSTITUTO IMPOSTA

PROBLEMATICA SOSTITUTO IMPOSTA NO

Aziende estere quando vi è questa opzione potrebbero richiedere al professionista di trattenere ugualmente al lavoratore le tasse di competenza e di pagare le stesse al lavoratore in occasione della dichiarazione dei redditi.

Il reddito di lavoro subordinato è determinato per cassa pertanto in una simile fattispecie occorrerà tener in debita considerazione di questo aspetto. Si potrebbe avere una differenza tra imponibile previdenziale ed imponibile fiscale non determinato unicamente dagli importi deducibili

SOSTITUTO IMPOSTA

SOSTITUTO IMPOSTA:

Poiché l'Agenzia delle Entrate ha affermato che se si opera come sostituto di imposta occorrerà effettuare tutti i relativi adempimenti, ovvero sarà tenuto all'adempimento di tutti gli altri obblighi, formali e sostanziali, che ne conseguono.

A parere dello scrivente, occorrerà, oltre agli adempimenti connessi alla gestione del personale, considerare il soggetto non residente come sostituto di imposta anche quando lo stesso intervenga nel pagamento di altre somme soggette a ritenuta a titolo di acconto o a titolo imposta: compensi di lavoro autonomo, provvigioni, …

ADEMPIMENTI NRP

1) Codice Fiscale Legale Rappresentante società non residente
2) Codice Fiscale Società non residente
3) Inquadramento ed iscrizione società estera INAIL
4) Iscrizione società estera portale per le comunicazioni obbligatorie
5) Stipula contratto di lavoro italiano (non obbligatorio, ma consigliabile)
6) Comunicazione obbligatoria assunzione
7) Iscrizione società Estera INPS
8) Iscrizione società estera altri enti lavoro: fondi sanitari integrativi ex CCNL, Fondi Pensione Integrativi, Fondi Dirigenti
9) Adempimenti ordinari mensili gestione rapporto lavoro

ADEMPIMENTI NRP – 1 Cod. Fisc. Leg. Rappr.

Non ho riscontrato un univoco comportamento dalle singole sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate. Comunque in linea di principio la documentazione necessaria per ottenimento è la seguente:

- Modello AA4/8 firmato in originale
- Richiesta domiciliazione in Italia per ricezione atti di natura fiscale presso studio professionista
- Elezione domicilio da parte dello studio
- Copia documento identità richiedente/titolare studio/chi presenta

La documentazione deve essere presentata all'Ufficio, durante l'emergenza sanitaria Covid19 la operazione poteva essere effettuata a mezzo comunicazione email ordinaria

ADEMPIMENTI NRP – 2 Cod. Fisc. Soggetto non residente

- Modello AA5/6 firmato in originale
- Richiesta domiciliazione in Italia per ricezione atti di natura fiscale presso studio professionista
- Elezione domicilio da parte dello studio
- Copia documento identità richiedente/titolare studio/chi presenta
- Certificato Registro imprese straniero tradotto in Italiano
- Dichiarazione sostitutiva atto notorio conformità copia all'originale
- Alcune sedi territoriali (della medesima città) vogliono che il certificato di cui sopra sia Autenticato ed apostillato altre invece non necessitano di ciò

La documentazione deve essere presentata all'Ufficio, durante l'emergenza sanitaria Covid19 la operazione poteva essere effettuata a mezzo comunicazione email ordinaria

ADEMPIMENTI NRP – 3/4 Inail - Portale Lavoro

- Compilazione Denunzia di iscrizione Ditta INAIL

Secondo le ordinaria scadenza e modalità già conosciute per le aziende italiane

<u>Problematica: sede dei lavori</u>

- Iscrizione azienda estera presso portale provinciale per le comunicazioni obbligatorio

Secondo le ordinarie scadenze e modalità già conosciute per le aziende italiane

ADEMPIMENTI NRP – 5 Contratto Lavoro

E’ auspicabile che il contratto di lavoro stipulato sia conforme alla normativa italiana.

Solitamente i contratti di lavoro stipulati da soggetti anglosassoni sono già molto dettagliati e per ottenere la conformità al decreto semplificazioni sono minime la variazioni/aggiunte che si rendono necessarie.

ADEMPIMENTI NRP – 6/7/8 COB/Inps/Enti Aggiuntivi

- Comunicazione Obbligatoria Assunzione: da effettuare alle ordinarie scadenze e modalità
- INPS: iscrizione da effettuare secondo le ordinarie scadenze e modalità.

Di solito Inps non richiede documentazione aggiuntiva, vi sono verificati casi in cui la singola sede territoriale Inps ha richiesto nomina legale rappresentate autenticata ed apostillata (altre sedi territoriali della medesima città invece non hanno richiesto ciò)

- Altri Enti: secondo le ordinarie scadenze e modalità

PROBLEMATICA PAGAMENTI CONTRIBUTI ED RITENUTE

Società estere – molto spesso hanno in Italia conto corrente presso filiali italiane di istituti credito stranieri (che solitamente non convenzionati per il pagamento F24 – Esperienza personale: Bank of America Merrill Lych International mi risulta essere convenzionata. In Italia assiste solo clienti corporate non ha sportelli e telefono è solo un back office della loro sede londinese)

NRP – non hanno un conto corrente bancario in Italia.

PROBLEMA: Come pagare eventuali ritenute fiscali ed altre somme pagabili su F24 (contribuzione, premi assicurativi, …)

PROBLEMATICA PAGAMENTI CONTRIBUTI ED RITENUTE

PAGAMENTO DIRETTO:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/pagamento-delle-imposte-estero-mediante-bonifico/cosa-pagamento-imposte-estero-bonifico?page=modpagpro

I contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, possono eseguire il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (per le imposte regionali e comunali), secondo le indicazioni riportate nell'apposita sezione del sito dall'agenzia delle entrate come da link.

PROBLEMATICA PAGAMENTI CONTRIBUTI ED RITENUTE

PAGAMENTO DIRETTO - PROBLEMATICHE:

- Non sono presenti tutti i codici tributo per la gestione del personale
- Non è possibile effettuare compensazione orizzontale/esterna
- Non è possibile pagare contributi Inps, premi Inail, nonché altre somme pagabili su F24

PROBLEMATICA PAGAMENTI CONTRIBUTI ED RITENUTE

PAGAMENTO TRAMITE PROFESSIONISTA:

Viste le problematicità la unica possibilità per effettuare il pagamento dei modelli F24 è che il pagamento stesso avvenga mediante il professionista che assiste il soggetto estero non residente.

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE

roberto quaranta

dottore commercialista revisore legale

via leopardi 14 – 20123 - milano

Tel: +39 02 48518410

r.quaranta@gppqassociati.it

roberto.quaranta@odcecmilano.it

COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO